

Inserimento per gli incarichi di collaudo di importo pari o superiore a 100.000 euro dell'applicazione delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste, così come già sancito per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

A cura di Sonia LAZZINI

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) TESTO IN VIGORE AL 27 GIUGNO 2008	BOZZA DEL TERZO DECRETO CORRETTIVO COSI' COME APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NUMERO 8 DEL 27 GIUGNO 2008
Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n. 109/1994) 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)	Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n. 109/1994) 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori (e) , di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 141, comma 4 , di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)

Inserimento per gli incarichi di collaudo di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, tra quelli che possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, assieme quindi agli affidamenti di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,	BOZZA DEL TERZO DECRETO CORRETTIVO COSI' COME APPROVATO
--	--

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) TESTO IN VIGORE AL 27 GIUGNO 2008	DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NUMERO 8 DEL 27 GIUGNO 2008
Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n. 109/1994) 2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007))	Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n. 109/1994) 2. 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori (e) , di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 141, comma 4 di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)